



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 gennaio 2010 (01.02)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0198 (COD)**

---

**5720/10  
ADD 1**

**AGRI 26  
ENV 41  
FORETS 13  
CODEC 56  
DEVGEN 33  
RELEX 87  
JUR 43  
UD 26  
WTO 26  
PROBA 12**

**ADDENDUM 1 ALLA NOTA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Consiglio

---

n. prop. Com: 14482/08 + ADD 1 + ADD 2 COM (2008) 644 defin.

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

---

**Dichiarazione degli Stati membri**

Nell'attuare il presente regolamento, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Irlanda, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia, Slovenia e Svezia si adopereranno per agevolare la capacità degli operatori di adempiere alle prescrizioni del presente regolamento, tenendo specificamente conto della situazione delle piccole e medie imprese/dei piccoli e medi operatori.

## Dichiarazioni della Commissione

1. In relazione agli articoli 12 e 18, la Commissione si impegna a presentare una valutazione dell'attuale situazione economica e commerciale nell'UE dei prodotti di cui al capitolo 49 del codice doganale dell'UE, al fine di prendere in considerazione il loro eventuale inserimento nell'elenco dei prodotti allegato al presente regolamento.

La Commissione si adopererà per agevolare la capacità degli operatori di adempiere alle prescrizioni del presente regolamento, tenendo specificamente conto della situazione delle piccole e medie imprese/dei piccoli e medi operatori.

2. La Commissione si compiace dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio sul regolamento relativo alla commercializzazione del legname e dei prodotti del legno.

In tale contesto la Commissione prende atto del nuovo considerando 24 relativo alla consultazione di esperti nella fase preparatoria di atti delegati. La Commissione ritiene che i gruppi di esperti non possano avere un ruolo istituzionale formale. Pertanto negli atti di base non possono essere incluse disposizioni relative alla partecipazione di esperti nella preparazione di atti delegati. A tale riguardo la Commissione rimanda alla sua comunicazione del 9 dicembre 2009.

Per consentire l'avanzamento del processo legislativo in vista della tempestiva adozione del presente regolamento, la Commissione non si opporrà alla posizione comune del Consiglio in quanto la sostanza del compromesso raggiunto è conforme, nel complesso, agli obiettivi della proposta. La Commissione si riserva il diritto di ritornare in seconda lettura sul considerando summenzionato, tenendo conto anche della posizione del Parlamento europeo al riguardo.

---